



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI



Ambiente
AIA - Impianti termici

COPIA

Numero: **292** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **29/02/2016**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:

MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL DECRETO AIA N. 7791 DEL 14.08.2013
"MODIFICA SOSTANZIALE E RIESAME AI SENSI DEL D.LGS. 152/06,
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIA' RILASCIATA CON D.D.S. N.
9304 DEL 22.08.07 ALLA DITTA FRATELLI SALVETTI E C. S.R.L., CON SEDE LEGALE
E IMPIANTO IN VIA LUNGO SERIO, 45 GRASSOBBIO (BG), PER LE ATTIVITA' DI CUI
AL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE SECONDA, ALLEGATO 8, PUNTO 5.1.".

Inviata al Presidente in data 17.02.16

CRB

N. 292 del Registro delle Determinazioni

data 29 FEB. 2016

**Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio AIA-Impianti termici**

OGGETTO: modifica non sostanziale del Decreto AIA n. 7791 del 14/08/2013 "modifica sostanziale e riesame ai sensi del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 9304 del 22/08/07 alla Ditta Fratelli Salvetti e c. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Lungo Serio, 45 Grassobbio (Bg), per le attività di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda, allegato 8, punto 5.1."

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 17 del mese di FEBBRAIO dell'anno duemilasedici.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

VISTO il decreto del Presidente n. 393 del 17 dicembre 2015, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con decreto del Presidente n. 357 del 4 dicembre 2015;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il D.Lgs. 128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs. 152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" - come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2007 la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2: "la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)..."
- art. 30 comma 6: "le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)...
- b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

RICHIAMATI

- il Decreto AIA n. 9304 del 22/08/07, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n° 59 a Fratelli Salvetti S.r.l., per l'impianto ubicato a Grassobbio (BG) - via Lungo Serio 45, modificato con Decreto n. 7791 del 14/08/2013.
- l'allegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 che ha sostituito l'allegato A della DGR 7492 del 20 giugno 2008 "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D. Lgs. 59/2005";



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

VISTE:

- nota agli atti provinciali prot. n. 77614 del 02/10/2015, integrata con e-mail del 19.10.2015 (attestazione pagamento oneri istruttori) con la quale la ditta F.lli Salvetti S.r.l. ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale (aggiunta di nuovi codici CER relativi a rifiuti pericolosi, con incremento della potenzialità complessiva di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dagli attuali 100 m³ a 130 m³, effettuazione operazione di recupero R3 di rifiuti di carta per ottenere MPS/PRODOTTO, aggiunta al trituratore ubicato nel settore 11 di n. 2 nuovi nastri trasportatori);
- la nota prot. 88350 del 13.11.2015 con cui la Provincia di Bergamo ha convocato una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. per valutare congiuntamente agli Enti le modifiche;
- il verbale della conferenza dei servizi del 27.11.2015;
- la nota del 4.12.2015 (prot. Prov. 98459 del 23.12.2015) con cui la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza dei servizi;
- le modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta con note agli atti provinciali:
 1. nota prot. prov. 20632 del 11.03.2015, integrata con prot. prov. 39720 del 14.05.2015 (assentita con nota prot. Prov.50778 del 19.06.2015 e parere comunale prot 13603 del 13.10.2015-prot. Prov. 83463 del 26.10.2015);
 2. nota prot. prov. 74492 del 22.09.2015, integrata con mail del 5.10.2015 (assentita con prot. Prov. 80517 del 14.10.2015);
 3. nota prot. prov. 42922 del 25.05.2015, integrata con mail del 3.06.2015 (assentita con prot. Prov.50280 del 18.06.2015).

VISTA la scheda tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell'AIA già rilasciata alla Ditta con Decreto Regionale n. 7791 del 14/08/2013;

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 il decreto AIA n. 7791 del 14/08/2013, aggiornando ed integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con le modifiche previste dalla Ditta;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

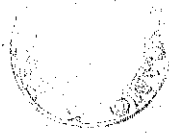
DETERMINA

1. di aggiornare ed integrare, per le ragioni illustrate in premessa, come riportato nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Decreto regionale AIA n. 7791 del 14/08/2013;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. 7791 del 14/08/2013;
3. di far presente che, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 29-octies del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
 - comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";
 - comma 2 "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione ommissis"....;
 - comma 3 "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione";
 - comma 4 il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;
4. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art 29 ocities del D.Lgs.152/2006 s.m.i. nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art 29 ocities del d.Lgs 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art 29 ocities del d.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art 29 ocities del D.Lgs.152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
5. di far presente che, come previsto ai commi 8 e 9 dell'art 29 ocities del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dot. Claudio Confalonieri

- comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulta registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
 - comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;
6. di disporre che:
- come da circolare regionale del 4.8.2014 n.6, entro 60 giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui al Decreto AIA n. 7791 del 14/08/2013, qualora non sia intervenuta una eventuale fase di riesame dell'autorizzazione stessa, la ditta dovrà fornire l'estensione di durata della fidejussione n. 504949 del 03/09/2013 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. a favore della Provincia di Bergamo, ridefinendone la scadenza al 14.08.2026;
 - entro 30 giorni dall'ottenimento del rinnovo della certificazione ISO 14001 di cui è in possesso, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo copia del certificato aggiornato. L'eventuale mancato ottenimento del suddetto rinnovo dovrà allo stesso modo essere comunicato alla Provincia;
7. di disporre che Fratelli Salvetti S.r.l. debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata, per il suo adeguamento al presente provvedimento;
8. di disporre che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento comporterà l'avvio della procedura di revoca del provvedimento medesimo;
9. di trasmettere il presente provvedimento, corredato anche dalla versione completa dell'allegato tecnico, in formato elettronico alla Ditta, al Comune di Grassobbio e ad ARPA – Dipartimento di Bergamo;
10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento da parte della Ditta;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Dirigente del Servizio
Dot. Claudia Confalonieri

Scheda tecnica

Ragione sociale	FRATELLI SALVETTI E C. S.R.L.
Sede legale e operativa	Via Lungo Serio, N°45 – 24050 Grassobbio (BG)
A.I.A.	Decreto regionale n. 9304 del 22 agosto 2007, modificato ed integrato con Decreto n. 7791 del 14/08/2013
Codice e attività IPPC	5.1 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità > 10 t/g (ai sensi del 152/06 prima del D.Lgs 46/14) In base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014 l'attività ricade nella categoria: 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti." 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 5.3. b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
Aggiornamento/revisione	Modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione: - aggiunta di nuovi codici CER relativi a rifiuti pericolosi, con incremento della potenzialità complessiva di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dagli attuali 100 m³ a 130 m³ - effettuazione operazione di recupero R3 di rifiuti di carta per ottenere MPS/PRODOTTO - aggiunta al trituratore ubicato nel settore 11 di n. 2 nuovi nastri trasportatori recepimento di alcune modifiche non sostanziali non soggette ad aggiornamento dell'Atto

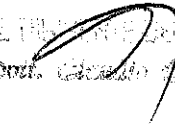
A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

Viene aggiunto il seguente paragrafo:

A.0.1 Modifiche al Decreto regionale n. 9304 del 22 agosto 2007, modificato ed integrato con Decreto n. 7791 del 14/08/2013

Con nota agli atti provinciali prot. n. 77614 del 02/10/2015, integrata con e-mail del 19.10.2015 (attestazione pagamento oneri istruttori) la ditta F.lli Salvetti S.r.l. ha presentato comunicazione di sensi dell'art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 9304 del 22 agosto 2007, modificato ed integrato con Decreto n. 7791 del 14.08.2013, per l'impianto sito in via Lungo Serio 45 nel comune di Grassobbio (BG).

La ditta dichiara che le varianti non comporteranno alcuna modifica delle capacità massime di ricezione e trattamento annuale e giornaliera che si manterranno pari rispettivamente a 35.000 t/anno e 175 t/giorno, così come


 (Dott. Giulio Bongiorno)

previsto dall'attuale Decreto AIA 7791 del 14.08.2013 e della relativa pronuncia di compatibilità ambientale di cui al decreto n. 233 del 19.01.2009.

Le modifiche consistono nell'aggiunta di nuovi codici CER relativi a rifiuti pericolosi, con incremento della potenzialità complessiva di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dagli attuali 100 m³ a 130 m³, nell'effettuazione operazione di recupero R3 di rifiuti di carta per ottenere MPS/PRODOTTO, nell'aggiunta al tritratore ubicato nel settore 11 di n. 2 nuovi nastri trasportatori.

La ditta ha ritenuto le modifiche comunicate non sostanziali in riferimento all'allegato G della DGR 2970 del 2 febbraio 2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ha argomentato in merito alla assenza di condizioni di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente indicate dal D.Lgs. 152/06, parte II, allegato 4, punto 8, lettera T".

Per valutare congiuntamente agli Enti le modifiche la Provincia di Bergamo, con nota prot. 88350 del 13.11.2015, ha convocato una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., che ha avuto le seguenti conclusioni: "Alla luce delle considerazioni esposte da F.lli Salvetti Srl, i partecipanti concordano con le affermazioni della Ditta secondo cui la modifica progettata all'impianto è non sostanziale (tenuto conto dei criteri di cui all'allegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970) e non causerà notevole impatto sull'ambiente. Ritengono quindi che la modifica non rientri tra i progetti di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e quindi non sia soggetta a Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale. La conferenza rimanda alla Provincia di Bergamo la valutazione della documentazione integrativa che sarà fornita dalla ditta. La Conferenza esprime pertanto parere favorevole alla modifica proposta dalla Ditta con il recepimento delle osservazioni e prescrizioni emerse."

Con nota del 4.12.2015 (prot. Prov. 98459 del 23.12.2015) la Ditta ha fornito le seguenti integrazioni richieste nell'ambito della conferenza dei servizi:

1. dichiarazione firmata da tecnico abilitato (iscritto negli elenchi ai sensi L.818/14) che attesta che, in merito all'aumento di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, non vi è la necessità di aggiornare il CPI;
2. ha verificato che non è mutata la propria posizione in merito alla assoggettabilità alla normativa grandi rischi in seguito all'entrata in vigore del decreto 105/15
3. ha specificato le attività IPPC svolte nell'impianto in seguito alla riclassificazione effettuata dal D.lgs 46 del 04.03.2014 sull'Allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006

Si procede all'aggiornamento dell'atto, riportandovi anche le seguenti modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta con note agli atti provinciali:

1. nota prot. prov. 20632 del 11.03.2015, integrata con prot. prov. 39720 del 14.05.2015 (assentita con nota prot. Prov.50778 del 19.06.2015 e parere comunale prot 13603 del 13.10.2015-prot. Prov. 83463 del 26.10.2015): modifiche intervenute in corso d'opera inerenti la realizzazione di un capannone per stoccaggio e recupero rifiuti, come previsto con decreto AIA della Regione Lombardia n.7791 del 14.08.2013 e già oggetto di permesso di costruire prot. n. 1847 del 13.12.2013. Le varianti sono state comunicate al comune di Grassobbio con SCIA prot. 14368 del 17.11.2014.
2. nota prot. prov. 74492 del 22.09.2015, integrata con mail del 5.10.2015 (assentita con prot. Prov. 80517 del 14.10.2015): la realizzazione di strutture di copertura dei piazzali adibiti allo stoccaggio/movimentazione dei rifiuti nell'insediamento. La modifica è stata comunicata al comune di Grassobbio con D.I.A. prot. 12295 del 18.09.2015.
3. nota prot. prov. 42922 del 25.05.2015, integrata con mail del 3.06.2015 (assentita con prot. Prov.50280 del 18.06.2015): attribuzione delle operazioni di recupero R13 ed R12 per il rifiuto di provenienza urbana di cui al CER 200132 "medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131", già autorizzato alle operazioni D15 e D13, in analogia al rifiuto speciale di cui al CER 180109 "medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108" già autorizzato alle operazioni R13, R12, D15 e D13.

A.1 Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso I.P.P.C.

Nella tabella "A1- Attività IPPC" il riferimento al codice I.P.P.C. 5.1 è sostituito con i codici 5.1 c), 5.3 b2) e 5.5, (in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014). Analogamente la tabella A2-Tipologia impianto è così di seguito aggiornata:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

Attività IPPC	Tipologia Impianto	Operazioni svolte e autorizzate (secondo Allegato B e/o C - allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06)	Rifiuti NP*	Rifiuti P*	Rifiuti Urbani*
5.1	Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:				
	5.1c dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	R12-D13		X	X
5.3	5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:				
	2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	R12, D13	X		X
5.5	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	R13, D15		X	X
attività non IPPC					
Tutte le attività sopra elencate svolte sui pericolosi sono altresì svolte sui non pericolosi come attività non IPPC			X		X

tabella A2-Tipologia impianto

La descrizione delle varianti architettoniche è così di seguito integrata:

Con nota datata 11.03.2015 (prot. prov. 20632 del 11.03.2015), integrata con nota del 11.05.2015 (prot. prov. 39720 del 14.05.2015), la ditta F.lli Salvetti S.r.l. ha comunicato alcune modifiche intervenute in corso d'opera inerenti la realizzazione del capannone previsto con decreto AIA della Regione Lombardia n.7791 del 14.08.2013 e già oggetto di permesso di costruire prot. n. 1847 del 13.12.2013. Le varianti sono state comunicate al comune di Grassobbio con SCIA prot. 14368 del 17.11.2014. Le modifiche, che non hanno riguardato l'attività di gestione rifiuti, consistono in:

- modifica della dislocazione delle cisterne di confluenza degli scarichi:
 - o spostamento, dalla sezione 11 del nuovo capannone al piazzale posto a Ovest della struttura coperta, della vasca n.7 da 30 mc a tenuta per raccolta rifiuti liquidi dal processo di triturazione e suddivisione della stessa in due cisterne da 15 mc l'una (non comunicanti e munite di valvole di apertura e chiusura manuale. Ciò al fine di ottimizzare l'impiego delle cisterne, in modo che nel caso si abbiano due tipi di rifiuti che devono essere convogliati a due impianti di depurazione diversi non di debba obbligatoriamente svuotare la cisterna con presente un basso quantitativo stoccato; viceversa, se il rifiuto non ha necessità di essere separato, si lasciano aperte entrambe le valvole e la cisterna viene svuotata al



raggiungimento dei 30 mc. previsti) e conseguente variazione del tracciato fognario recapitante alle cisterne;

- o rotazione di 90° della vasca B di raccolta delle acque piovane dei tetti e spostamento in area verde del pozzo perdente P.P.4 ad essa collegato,
- o spostamento di un paio di metri del pozzo perdente P.P.3 sempre in area verde,

- modifica della rete con griglie afferente alla vasca n.5 di raccolta del percolato posta sul lato Ovest della struttura coperta.

Rimangono invariate le modalità di scarico (le acque bianche che confluiscono nelle cisterne A e B sono riutilizzate, gli scarichi di eventuali sversamenti dai cassoni posti sotto la struttura di copertura confluiscono in cisterna a tenuta e sono smaltiti come rifiuto);

- formazione di un nuovo accesso carrale (posto su via Lungo Serio, all'altezza dell'area verde di fronte alla struttura di copertura) con cancello automatico necessario per eventuale uscita di emergenza (come suggerito dai VV.FF.). L'area verde eliminata in seguito alla realizzazione di tale ingresso è compensata dalla realizzazione di due corrispondenti superfici a verde sui due lati della superficie non drenante (sulla quale si accede tramite il nuovo ingresso di emergenza). La ditta provvederà ad applicare sul cancello un pannello cieco in lamiera al fine di creare, con il muro cieco, un fronte continuo di protezione sul lato ovest (previsto per una protezione degli addetti da eventuali eventi dannosi della ditta vicinaria a rischio di incidente rilevante). La ditta ha specificato che l'apertura del nuovo cancello permetterà comunque di ottemperare a quanto previsto dai decreti AIA e VIA, in merito alla presenza della ditta RIR in quanto il capannone nella testata ovest risulta tamponato e ciò consente di proteggere ulteriormente gli addetti da eventuali esplosioni, scoppi, esalazioni, etc. Le prescrizioni di cui ai punti E.7 IV) e V) del decreto AIA risultano già ottemperate in quanto è già stato realizzato il muro cieco dell'altezza di m. 2,50 sul lato ovest e messe a dimora, sui lati perimetrali est e ovest, le piante di mascheramento e contestualizzazione;
- lieve modifica di posizionamento dei pilastri con loro spostamento verso l'interno (del nuovo capannone) per consentire la realizzazione di plinti di adeguate dimensione in aderenza a quelli preesistenti;
- lieve modifica di posizionamento dei pannelli di tamponamento (del nuovo capannone) e formazione di un piano unico al pavimento interno anche nel raccordo con le strutture esistenti che conseguentemente hanno subito una modifica dell'altezza interna (la quota di pavimentazione interna delle strutture esistenti a nord è mediamente abbassata di circa 35 cm);
- chiusura con serramento di alcune aperture ricavate dalla maggiore altezza del capannone rispetto alle strutture esistenti;
- formazione di parapetto metallico di protezione in copertura per successivi interventi di manutenzione con scale fisse di accesso su tutte le strutture sia di progetto che preesistenti;
- piccole modifiche varie quali spostamento dei tubi drenanti posti nel vespaio, lieve spostamento verso ovest della fossa di lavoro manutenzione mezzi dell'officina meccanica, modifica della fossa di raccolta materiale a servizio dell'imballatrice (sezione 9 del vecchio capannone) senza modifica della capacità volumetrica della stessa, al fine di meglio adattarla al nastro che porta il materiale all'imballatrice.

In merito alla formazione del nuovo accesso carrale dotato di cancello automatico, fornito di pannello cieco in lamiera, necessario per eventuale uscita di emergenza, il comune con parere prot 13603 del 13.10.2015 (prot. Prov. 83463 del 26.10.2015) ha considerato lo stesso "ammissibile ai sensi del PGT ed ERIR vigenti".

Con nota datata 21.09.2015 (prot. prov. 74492 del 22.09.2015), integrata con mail del 5.10.2015, la ditta F.lli Salvetti S.r.l. ha comunicato di avere in progetto la realizzazione di strutture di copertura dei piazzali adibiti allo stoccaggio/movimentazione dei rifiuti nell'insediamento. La modifica è stata comunicata al comune di Grassobbio con D.I.A. prot. 12295 del 18.09.2015 e consiste in:

- realizzazione di una struttura (superficie totale 356,84 mq + 8,74 mq) in elementi prefabbricati con tegoli precompressi muniti di lucernari a cupola e camini di areazione (di smaltimento fumi prodotti dai mezzi in transito), a copertura della porzione di piazzale di accesso alle sezioni 3,4,5 e zona lavaggio automezzi già dotate di tettoia, e alla sezione 7 e al ricovero automezzi inseriti nel vecchio capannone.
- realizzazione di una struttura (superficie totale 115,15 mq) composta da elementi verticali in acciaio di tipo reticolare piano sormontati da profilati in senso longitudinale e sovrastante manto di copertura in pannelli di lamiera grecata tipo sandwich, a copertura della sezione 8 (porzione di piazzale di accesso già adibito allo stoccaggio di rifiuti in container coperti) e di accesso alla sezione 9 inserita nel vecchio capannone.

(per la finalità dell'opera e le modalità di smaltimento acque si veda par. C.2)

In seguito alle modifiche architettoniche la Tabella A3 - condizioni dimensionali dell'impianto è così di seguito aggiornata:

		Superficie autorizzata post AIA n. 7791 del 14/08/2013	Superfici in ampliamento oggetto di modifiche non sostanziali
Superficie totale insediamento	6529,50 m ²	4464,5 m ²	-
Superficie totale edifici/tettoie	3711,02 m ²	3711,02 m ²	506,28 m ² (4217,3 m ² totali)
Superficie totale verde drenante	521,57 m ²	521,57 m ²	-

Tabella A3 – Condizioni dimensionali dell'impianto

B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Il paragrafo "B.1 Capacità di trattamento dell'impianto e operazioni svolte sui rifiuti" è aggiornato/modificato con le seguenti informazioni

In seguito all'incremento della potenzialità complessiva di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dagli attuali 100 m³ a 130 m³ la tabella B3 tris è così di seguito aggiornata:

Tutte le sezioni	rifiuti speciali non pericolosi	D15	1184 m ³
		R13	530 m ³
	rifiuti speciali pericolosi	D15/ R13	130 m ³

Tabella B3 tris – Quantitativi massimi autorizzati per l'attività di deposito preliminare e/o messa in riserva complessivi

Dalla descrizione della sezione 8 è stralciata la definizione "scoperta" ed è aggiunto il seguente periodo: "con nota datata 21.09.2015 (prot. prov. 74492 del 22.09.2015), integrata con mail del 5.10.2015, la ditta F.lli Salvetti S.r.l. ha comunicato di avere progettato la realizzazione di una struttura di copertura (superficie totale 115,15 mq) a copertura della sezione 8".

Dalla descrizione della sezione 11 è stralciato il seguente periodo: "E' presente una vasca (vasca 7) interrata a tenuta della capacità circa di 30 m3 per la raccolta dei rifiuti liquidi decadenti dalle operazioni di triturazione".

La tabella "B5 – Tipologie di rifiuti e operazioni autorizzate" è integrata dalla seguente nella quale sono riportati i nuovi CER richiesti con la presente modifica e in grassetto il CER 200132 già autorizzato al quale sono state attribuite le operazioni di recupero R13 ed R12 oltre alle D13 e D15 già autorizzate (nota prot. prov. 42922 del 25.05.2015, integrata con mail del 3.06.2015 e assentita con prot. Prov.50280 del 18.06.2015).

Si precisa per i seguenti codici la descrizione effettiva del rifiuto conferibile all'impianto:

- **070601** soluzioni acquose di lavaggio e acque madri: sarà costituito da detersivi contenuti in contenitori di plastica o metallo che devono essere smaltiti/recuperati in quanto scaduti o in eccesso o difettosi e che verrà sottoposto ad operazioni di sconsigliamento/disimballaggio e successivamente alla triturazione (R12 e/o D13) mediante il tritatore posizionato nel settore 11.

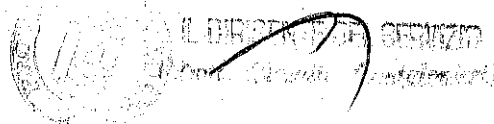


Tabella integrativa della tabella "B5 - Tipologie di rifiuti e operazioni autorizzate"

CER	DESCRIZIONE	SEZIONI		OPERAZIONI SVOLTE				
		Stato di fatto	Stato di progetto	R13	R12	R3	R4	R5
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		7-11-12	X				X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		7-11-12	X				X
070117*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.		7-11-12	X				X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		7-11-12	X				X
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.		7-11-12	X				X
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		6-11-12	X	X			X
070608*	altri fondi e residui di reazione		7-11-12	X				X
070617*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose		7-11-12	X				X
080409*	adesivi e sigillanti di scarico, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		6-10-11-12	X				X
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		6-10-11-12	X				X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		7-11-12	X				X
120118*	fanghi metallici (fanghi di refilica, affilatura e lappatura) contenenti oli		7-11-12	X				X
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		6-7	X				X
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		7-11-12	X				X
180601*	batterie al piombo		6-7	X				X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		7-11-12	X				X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	6	6, 10, 11, 12	X	X			X



DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Claudio Confalonieri

Per tutte le tipologie di rifiuti la ditta ha specificato le sostanze pericolose prevalentemente contenute, le modalità di stoccaggio e gli accorgimenti per contenere eventuali emissioni polverose/odorigene:

CODICE CER	SOSTANZE PERICOLOSE PREVALENTEMENTE CONTENUTE	STATO FISICO	MODALITA' DI STOCCAGGIO	POSSIBILITA' DI EMISSIONI POLVEROSE/ODORIGENE
040219		FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
060502	Cr, Zn, Cu, Idrocarburi			
070111				
070211				
070511				
070601	Cloruri, Tensioattivi, Fosfati	GENERALMENTE CONTENITORI SOLIDI DI LIQUIDI	CONTAINER/ CISTERNETTE	EVENTUALMENTE SOLO LIEVE ODORE DI DETERSIVO, POICHE' DURANTE LA TRITURAZIONE IL FRANTOIO SARA' CHIUSO. SENZA APERTURE VERSO L'ESTERNO ED IL LIQUIDO VERRA' RACCOLTO NELLE N. 2 VASCHE INTERRATE A TENUTA
070608	Fosforo, Idrocarburi, Metalli in genere	SOLIDO	CONTAINER/ CISTERNETTE	NO, POICHE' ARRIVERANNO GENERALMENTE ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI O CISTERNETTE CHIUSE E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
070611	Cr, Zn, Cu, Idrocarburi	FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
080409	Solventi	SOLIDO	CONTAINER/ CISTERNETTE	EVENTUALMENTE SOLO LIEVE ODORE DI SIGILLANTE (AD ES. SILICONE), POICHE' ARRIVERANNO GENERALMENTE ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI O CISTERNETTE CHIUSE E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
080411	Solventi	FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
120114	Cr, Zn, Cu, Idrocarburi	FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
120118	Cu, Ni, Cr, Metalli pesanti			
130208	Idrocarburi	LIQUIDO	CISTERNETTE /FUSTI	NO, POICHE' RIFIUTI INODORI ED INOLTRE POICHE' ARRIVERANNO GENERALMENTE ALL'INTERNO DI CISTERNETTE CHIUSE E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
140605	Solventi	SOLIDO O FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
160601	Pb	SOLIDO	CESTONI/ CASSONETTI	NO, POICHE' RIFIUTI INODORI ED INOLTRE POICHE' NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO
190813	Cr, Zn, Cu, Idrocarburi	FANGHI PREVALENTEMENTE FILTROPRESSATI	CONTAINER	NO, POICHE' I FANGHI ARRIVERANNO GENERALMENTE FILTROPRESSATI, ALL'INTERNO DI CONTAINER COPERTI E NON SUBIRANNO ALCUN TRATTAMENTO



B.4. Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione

La tabella con l'elenco completo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di miscelazione è integrata prevedendo per il rifiuto di cui al codice CER 200132 "medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131" l'operazione R12 oltre che D13. Inoltre alla tabella "miscelazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero" è integrata con l'operazione di destino R1 per i soli rifiuti costituiti da medicinali di cui alla miscela n.9, caratterizzata attualmente dalla sola operazione di destino D10. Viene quindi inserita la tabella della seguente miscela:

10	MEDICINALI	180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	5-11-12	R1
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108		
		200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131		

Sono inseriti i seguenti paragrafi:

B.4 bis. Aspetti gestionali: operazione di triturazione

Con la modifica la Ditta intende aggiungere al trituratore ubicato nel settore 11, n. 2 nuovi nastri trasportatori. Il nastro più lungo sarà utilizzato per il carico del trituratore (attualmente il carico del trituratore avviene mediante l'utilizzo di un ragno meccanico che scarica direttamente nella tramoggia); su tale nastro di alimentazione del trituratore verranno caricati manualmente i rifiuti da tritare previo eventuale sconsigliamento/cernita. L'installazione ed utilizzo di tale nastro permetterà una migliore cernita dei rifiuti (eseguita manualmente da un operatore) prima dell'avvio a triturazione, faciliterà la movimentazione dei rifiuti e migliorerà la sicurezza in quanto non vi saranno carichi sospesi sul ragno meccanico. Il nastro più corto sarà in uscita dal trituratore e automaticamente scaricherà i rifiuti triturati in un cassone (attualmente il trituratore scarica in cestoni che devono essere poi movimentati mediante mezzo meccanico e rovesciati nel cassone). L'installazione ed utilizzo di tale nastro faciliterà la movimentazione dei rifiuti riducendo soprattutto tempi e costi e migliorerà la sicurezza in quanto non vi saranno carichi sospesi sui mezzi meccanici.

Con la modifica la ditta intende sottoporre ad operazioni di sconsigliamento/disimballaggio e successivamente alla triturazione (R12 e/o D13) mediante il trituratore posizionato nel settore 11 il rifiuto di cui al codice CER 070601 che sarà costituito da detersivi contenuti in contenitori di plastica o metallo che devono essere smaltiti/recuperati in quanto scaduti o in eccesso o difettosi. I rifiuti liquidi (detersivi) in uscita dal trituratore saranno accumulati nelle due vasche a tenuta adibite allo scopo (raccolta liquidi derivanti dalla triturazione) con l'accorgimento di inviare alla medesima vasca liquidi con le medesime caratteristiche di pericolosità oltre che caratterizzati dal medesimo codice CER (la ditta effettua già triturazione sui rifiuti costituiti da bottiglie, lattine o contenitori pieni di bevande e alimenti di cui al codice CER 020304).

B.4 ter. Aspetti gestionali: operazioni di recupero materia

Effettuazione operazione di recupero R3 di rifiuti di carta per ottenere MPS/PRODOTTO. La ditta ha intenzione di effettuare l'operazione di recupero R3 su rifiuti di carta per ottenere Materie Prime Secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643, secondo quanto previsto dal punto 1.1.4 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al DM 05.02.1998 e s.m.i. (come prescritto al punto IX) del paragrafo E.4.1 del provvedimento AIA vigente). I rifiuti non pericolosi che la ditta intende utilizzare per l'ottenimento di queste MPS sono già compresi nell'autorizzazione vigente e sono classificati con i CER: 150101 imballaggi di carta e cartone, 150105 imballaggi compositi, 150106 imballaggi in materiali misti, 200101 carta e cartone. L'operazione di recupero (R3) consiste in sconsigliamento/disimballaggio, cernita manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico (triturazione, pressatura e imballo meccanico) e/o miscelazione.

B.6 Prevenzione incendi

In rapporto all'aumento di 30 mc di rifiuti speciali stoccati, la ditta ha fornito una relazione a firma di tecnico abilitato nella quale si dichiara che "in base all'aumento di 30 mc di materiale con grado di pericolosità in linea con quanto indicato nel certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Bergamo (scadenza 2020) per 4.900 q.li di materiali combustibili (pari a 2943 mc), distribuito su tutta l'area del deposito, NON COSTITUISCE MODIFICA SOSTANZIALE, tale da essere sottoposta al Comando dei vigili del Fuoco per ottenere una nuova valutazione del progetto".



C. QUADRO AMBIENTALE**C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento**

La modifica in progetto non determinerà alcun incremento delle emissioni in atmosfera sia perché il quantitativo massimo complessivo di rifiuti sottoponibili a trattamento non varia sia per le modalità di stoccaggio/gestione adottati; Infatti, i rifiuti in aggiunta, prevalentemente fangosi, non produrranno emissioni in atmosfera polverose e/o odorigene in quanto verranno ricevuti generalmente filtopressati, all'interno di container/contenitori coperti e non subiranno alcun trattamento bensì il semplice stoccaggio. Anche dal trattamento di triturazione del codice CER 070601 non si produrranno emissioni in atmosfera in quanto durante il funzionamento del trituratore esso sarà chiuso senza aperture verso l'esterno, compresa la tramoggia di carico che sarà chiusa mediante un pannello prima di avviare la triturazione, ed inoltre i rifiuti liquidi decadenti verranno raccolti nelle vasche interrate a tenuta.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Al fine di ridurre il quantitativo di raccolta delle acque di prima pioggia da smaltire come rifiuto (l'insediamento non è servito dalla fognatura per cui le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca e smaltite come rifiuto) la ditta ha progettato la copertura mediante tettoie della porzione di piazzale di accesso alle sezioni 3,4,5 e zona lavaggio automezzi già dotate di tettoia, e alla sezione 7 e al ricovero automezzi inseriti nel vecchio capannone (superficie totale 356,84 mq + 8,74 mq) e a copertura della sezione 8 (porzione di piazzale di accesso già adibito allo stoccaggio di rifiuti in container coperti) e di accesso alla sezione 9 (superficie totale 115,15 mq)

Lo smaltimento delle acque dei nuovi tetti avverrà per la copertura più grande mediante confluenza sul tetto del capannone adiacente, più basso, che smaltisce in cisterna di raccolta per riutilizzo (vasca interrata A da 30 mc ed eccedenza smaltita nel pozzo perdente PP3) mentre le acque della copertura più piccola confluiranno nel pozzo perdente già presente nelle immediate vicinanze (pozzo perdente PP2 già destinato allo smaltimento dei reflui civili) attraverso la tubazione che già attualmente invia le acque pluviali di una piccola porzione del capannone esistente. La ditta ha precisato che i corpi ricettori delle acque piovane sono adeguati ai maggiori volumi delle acque derivanti dalla realizzazione delle nuove coperture.

La vasca n.7 da 30 mc a tenuta per raccolta rifiuti liquidi dal processo di triturazione è stata realizzata sotto il piazzale posto a Ovest della struttura coperta (invece che nella sezione 11 del nuovo capannone) ed è stata suddivisa in due cisterne da 15 mc l'una (non comunicanti e munite di valvole di apertura e chiusura manuale. Ciò al fine di ottimizzare l'impiego della cisterna, in modo che nel caso si abbiano due tipi di rifiuti che devono essere convogliati a due impianti di depurazione diversi non si debba obbligatoriamente svuotare la cisterna con presente un basso quantitativo stoccato; viceversa, se il rifiuto non ha necessità di essere separato, si lasciano aperte entrambe le valvole e la cisterna viene svuotata al raggiungimento dei 30 mc. previsti). Conseguentemente è stato variato il tracciato fognario ad essa recapitante.

C.7 Rischi di incidente rilevante

La ditta ha effettuato le valutazioni in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 105/15 e ha dichiarato che non è mutata la propria posizione in merito.

E. QUADRO PRESCRITTIVO**E.2 Acqua**

All'elenco dei pozzi cui sono inviate le acque pluviali e meteoriche eccedenti la prima pioggia è aggiunto anche il PP2 (al quale sono inviate solo acque pluviali oltre agli scarichi domestici).

E.5 Rifiuti

Al paragrafo E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte le seguenti informazioni/prescrizioni:

Nella prescrizione I) è aggiunto il riferimento ai paragrafi B.4 bis e B.4 ter.

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

IV bis) I rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;



- da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi.

IX) bis Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i prodotti ottenuti dalla attività di recupero R3 di rifiuti di carta (cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 150101, 150105, 150106, 200101):

- dovranno essere conformi alle specifiche della norma UNI-EN 643 (secondo quanto previsto dal punto 1.1.4 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al DM 05.02.1998 e s.m.i.);
- dovranno soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e dovranno rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai corrispondenti prodotti/materie prime;
- potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
- il loro utilizzo non dovrà comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli dei prodotti e delle materie ottenuti dall'impiego di materie prime vergini.

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12, R13;
- derivanti dalle operazioni di recupero R3, non rispondenti alle norme di cui sopra;
- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

La prescrizione XLI) è così sostituita:

XLI) I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 120/14.

La prescrizione XLIV) è sostituita dalla seguente:

XLIV) L'impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18/02/2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11.

E' aggiunta la seguente prescrizione:

XLVII)bis **"Entro 3 mesi** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione la ditta dovrà aggiornare il Protocollo di gestione dei rifiuti".

La prescrizione XLIX) è così di seguito aggiornata:

XLIX) Viene determinata in Euro 306.792,36 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La difformità della fidejussione dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.



Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
D15	NP	1184 m ³	209.118,216
R13	NP	530 m ³	9.360,87 (1)
D15/R13	P/NP	130 m ³	35.325,00
D13, R3, R4, R5, R12	NP/P	35.000 t/anno	45922,56
AMMONTARE TOTALE			306.792,36€
AMMONTARE COMPLESSIVO CON RIDUZIONE ISO 14001 DEL 40%			184.075,4€

(1) Per la messa in riserva si applica la tariffa nella misura del 10% in quanto l'Azienda dichiara di avviare al recupero i rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art.3, comma 2-bis, della l. 1/11, è pari a € **184.075,4€**;

Al paragrafo E.7 Ulteriori prescrizioni sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte le seguenti informazioni/prescrizioni:

È aggiunta la seguente prescrizione:

VI) la ditta dovrà effettuare la verifica prevista al comma 2 dell'art.3 del D.M. 272 del 13.11.2014 in merito alla "sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente" (relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014), con le tempistiche che verranno indicate dalla autorità competente. Sulla base di tale relazione verrà definito il Piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo;

VII) la ditta dovrà versare le garanzie finanziarie previste del comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., quando ne saranno definiti i criteri.

Istruttore Agro - ambientale

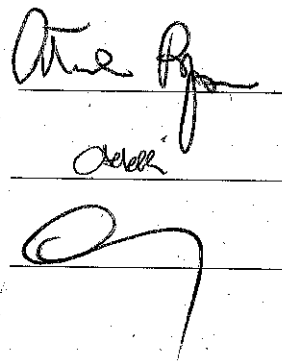
dott. Cristina Bigoni

Responsabile del Servizio

dott. Ing. Andrea Castelli

Dirigente del Servizio

dott. Claudio Confalonieri -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Bergamo, lì - 1 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, lì _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	Determinazione Dirigenziale 282/2016
Oggetto del provvedimento	modifica non sostanziale del Decreto AIA n. 7791 del 14/08/2013 "modifica sostanziale e riesame ai sensi del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 9304 del 22/08/07 alla Ditta Fratelli Salvetti e c. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Lungo Serio, 45 Grassobbio (Bg), per le attività di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda, allegato 8, punto 5.1."
Importo spesa prevista	-
Modalità di scelta del contraente	-
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Istanza prot. n. 77614 del 02/10/2015, integrata con e-mail del 19.10.2015 (attestazione pagamento oneri istruttori); nota prot. 88350 del 13.11.2015 con cui la Provincia di Bergamo ha convocato una Conferenza de Servizi; verbale della conferenza dei servizi del 27.11.2015; nota del 4.12.2015 (prot. Prov. 98459 del 23.12.2015) con cui la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza dei servizi;

Responsabile del Procedimento

dott. Ing. Andrea Castelli

tel. 035/387543

e-mail: andrea.castelli@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035/387537

e-mail: claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it